



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 settembre 2013
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0458 (COD)**

**11703/1/13
REV 1 ADD 1**

**ECOFIN 649
RELEX 597
COEST 172
NIS 32
CODEC 1631
PARLNAT 228**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura ai fini dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan
- Progetto di motivazione del Consiglio
Adottata dal Consiglio il 23 settembre 2013

I. INTRODUZIONE

1. Il 21 dicembre 2011 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan (doc. 5075/12).
2. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura nella plenaria dell'11 dicembre 2012 (doc. 17476/12). Ha adottato un emendamento.
3. Il 23 settembre 2013 il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura conformemente all'articolo 294, paragrafo 5.
4. La posizione del Consiglio in prima lettura è il risultato dei contatti informali tra il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio previsti dalla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. OBIETTIVO

5. L'economia kirghisa è stata colpita dalla crisi finanziaria internazionale nel 2009 e da un'esplosione di violenza interetnica nel giugno 2010. Tali avvenimenti hanno sconvolto le attività economiche, dando luogo a un sostanziale fabbisogno di spesa pubblica per la ricostruzione e l'assistenza sociale e provocando ingenti disavanzi di bilancio e lacune finanziarie nei conti con l'estero.
6. Per far fronte a tali eventi e alle loro conseguenze economiche, la comunità internazionale ha organizzato una conferenza d'alto livello dei donatori per la Repubblica del Kirghizistan che si è svolta a Bishkek il 27 luglio 2010. In tale conferenza i donatori si sono impegnati a fornire aiuti d'emergenza per 1,1 miliardi di dollari USA entro la fine del 2011. L'UE è stata uno dei principali donatori, con l'impegno di un sostegno pari a 117,9 milioni di EUR destinato a varie zone critiche.
7. L'FMI ha accordato il proprio aiuto alla Repubblica del Kirghizistan nel 2010 con un *rapid credit facility* (strumento di credito rapido) trimestrale. Nel giugno 2011 l'FMI ha concluso con le autorità della Repubblica kirghisa un accordo successivo per un ammontare di 106 milioni di dollari USA a sostegno di un ampio programma di aggiustamento e di riforme dell'economia da attuarsi nel periodo compreso tra la metà del 2011 e la metà del 2014. Nel 2010 il presidente e il ministro delle finanze della Repubblica kirghisa hanno presentato formale richiesta di assistenza macrofinanziaria (AMF) all'UE per integrare il sostegno fornito dall'FMI.
8. Dal momento che vi è ancora un significativo fabbisogno di finanziamento esterno residuo nella bilancia dei pagamenti della Repubblica kirghisa che va oltre le risorse fornite dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, e malgrado l'attuazione di cospicui programmi di stabilizzazione e di riforma dell'economia da parte della Repubblica kirghisa, l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione da fornire a tale paese è considerata, nelle circostanze attuali eccezionali, una risposta adeguata alla richiesta della Repubblica kirghisa di sostenere la stabilizzazione economica in connessione con il programma dell'FMI.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

In generale

9. Il 9 luglio 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione 778/2013/UE² relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia.
10. In una dichiarazione comune adottata unitamente alla suddetta decisione, il Parlamento europeo e il Consiglio:
 - hanno convenuto che l'adozione della decisione relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia debba essere vista nel contesto più ampio della necessità di un quadro che garantisca l'adozione di decisioni corrette ed efficaci in materia di concessione di assistenza macro-finanziaria ai paesi terzi;
 - hanno convenuto che l'adozione delle decisioni relative alle future operazioni di assistenza macro-finanziaria debba basarsi sulle considerazioni e sui principi enunciati nella dichiarazione comune per la concessione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione ai paesi e ai territori terzi ammissibili, fermi restando il diritto di iniziativa legislativa e la forma giuridica eventualmente assunta da un futuro strumento di formalizzazione di tali considerazioni e principi;
 - si sono impegnati a rispecchiare pienamente tali considerazioni e principi nelle future singole decisioni relative alla concessione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione.
11. In tale contesto sono state introdotte modifiche nella proposta di decisione relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan per rispecchiare pienamente le considerazioni e i principi stabiliti nella dichiarazione comune.

² GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15.

Questioni principali

Campo di applicazione geografica

12. La Repubblica del Kirghizistan non è un paese candidato o potenziale candidato né è un paese o un territorio a cui si applica la politica europea di vicinato. Il considerando 10 sottolinea tuttavia che, data la sua importanza strategica per l'Unione nonché il ruolo determinante che svolge per la stabilità regionale, la Repubblica del Kirghizistan dovrebbe essere considerata, in via eccezionale, ammissibile a ricevere l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione.

Importo e forma dell'assistenza

13. I considerando 13 e 14 e l'articolo 1 della posizione del Consiglio in prima lettura riguardano la determinazione dell'importo dell'assistenza da fornire e la sua forma (prestiti e sovvenzioni). Benché non vi siano modifiche per quanto riguarda gli importi proposti dalla Commissione (fino a 15 milioni di EUR sotto forma di prestiti e fino a 15 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni), la posizione del Consiglio specifica i criteri per la determinazione dell'importo dell'assistenza e la sua forma in prestiti e sovvenzioni. L'articolo 1 introduce inoltre una clausola secondo cui la Commissione, deliberando secondo la procedura consultiva, riduce l'importo dell'assistenza o la sospende o la cancella, qualora il fabbisogno di finanziamento della Repubblica del Kirghizistan diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione rispetto alle previsioni iniziali.

Condizionalità

14. Il considerando 18 e l'articolo 2 specificano la condizione preliminare per la concessione dell'assistenza, ossia la messa in atto, da parte della Repubblica del Kirghizistan, di meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su un sistema parlamentare multipartitico, sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani. L'articolo 2 instaura l'obbligo per la Commissione di controllare il rispetto di tale condizione preliminare per l'intera durata dell'assistenza.
15. L'articolo 3 riguarda le condizioni alle quali l'assistenza è subordinata e che devono essere stabilite in un protocollo d'intesa.
16. L'articolo 4 introduce l'obbligo per la Commissione di sospendere o cancellare temporaneamente l'erogazione dell'assistenza qualora le relative condizioni non siano soddisfatte.

Comitato

17. Per l'adozione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 3 e per la decisione di ridurre, sospendere o cancellare l'assistenza di cui all'articolo 1, la Commissione è assistita da un comitato (considerando 23 e 24, articolo 7). Essa delibera conformemente alla procedura consultiva. La scelta della procedura è spiegata nel considerando 24.

Presentazione di relazioni

18. L'articolo 8 specifica i requisiti che la Commissione deve rispettare in materia di presentazione di relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

IV. CONCLUSIONE

19. La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il supporto della Commissione.

Tale compromesso è stato approvato con l'adozione di un accordo politico da parte del Coreper il 18 luglio 2013 e da parte del Consiglio il 27 luglio 2013. Il presidente della commissione per il commercio internazionale ha inviato una lettera al presidente del Coreper in cui specifica che, qualora il Consiglio trasmetta la sua posizione nei termini figuranti nell'allegato alla lettera della commissione, raccomanderà alla plenaria che il Parlamento, in seconda lettura, accetti la posizione del Consiglio senza emendamenti, fatta salva la verifica del testo da parte dei giuristi/linguisti di entrambe le istituzioni (12285/13).
